È obbligatorio il rispetto delle percentuali CAM nell'acquisto di cartucce e toner per stampanti?

Data: 15/01/2021
Area Tematica: Forniture
Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: presentazione e valutazione offerte
Keywords: #pbb #cartuccia #cam #toner #fornitura #riutilizzo #inchiostro #gara #prodotto #appaltare #criterio

Domanda

Gentile Italiascuola, vi scrivo in merito alla richiesta di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva di una fornitura di cartucce e toner per stampanti avvenuta tramite MEPA.

In merito alla aggiudicazione la ditta contesta il fatto che nella documentazione di gara non abbiamo fatto riferimento alla fornitura di prodotti CAM (Criteri Ambientali Minimi), obbligatori stando all'art. 34 del Codice degli appalti, richiedendo esclusivamente prodotti originali. La ditta ha formulato 4 proposte economiche di cui la prima, l'unica accettata dal sistema, riportava esclusivamente prodotti originali senza nessuna fornitura CAM, esattamente come le altre offerte ricevute. La ditta ha proposto forniture CAM, in diversa percentuale, nelle offerte 2, 3, 4, naturalmente non recepite dal sistema
L'aggiudicazione è avvenuta quindi al miglior prezzo, escludendo l'offerta della ditta che chiede l'annullamento.
E' obbligatorio il rispetto delle percentuali CAM nell'acquisto di cartucce e toner per stampanti?

Grazie

Risposta

I criteri CAM devono essere previsti nei bandi di gara a pena di illegittimità, a prescindere dal valore dell'appalto: lo stesso Ministero, nel quaderno n. 1, ha dedicato un paragrafo al punto specifico (pag. 51 dell'edizione giugno 2019).
Si tratta di una disposizione molto poco applicata, anche quando nota, da parte delle Istituzioni Scolastiche: nulla cambia, tuttavia, in ordine alla cogenza.

Il fatto che la gara fosse al prezzo più basso escludeva in capo alla p.a. l'obbligo di prevedere criteri premianti, ma restava in capo alla medesima di prevedere il 30% della fornitura richiesta in cartucce rigenerate.
Occorre quindi verificare il vostro bando di gara per capire cosa nello specifico è stato disposto nel medesimo.
Bisognerebbe altresì verificare che tipo di offerta è risultata essere vincitrice: in particolare sarebbe necessario capire se, a prescindere dal contenuto del bando di gara, l'impresa vincitrice abbia autonomamente rispettato i CAM.
Occorre inoltre verificare le modalità con cui l'impresa che oggi chiede l'annullamento dell'aggiudicazione ha offerto le ulteriori 3 offerte. La predisposizione di più offerte è infatti causa di esclusione.
Diversamente, si suggerisce di annullare l'aggiudicazione e il bando e ripetere la gara.
Si riportano qui di seguito le basi giuridiche sulla base delle quali è stata fornita la predetta risposta.

I CAM riportano le indicazioni generali volte ad indirizzare l'ente a perseguire una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono le "considerazioni ambientali" propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a qualificare sotto il profilo ambientale sia le forniture che gli affidamenti lungo l'intero ciclo di vita ambientale.
La struttura e la procedura di definizione dei CAM consentono di facilitare al massimo il compito delle stazioni appaltanti che vogliono adottare o implementare pratiche di Green Pubblic Procurement. Con un semplice "copia e incolla" infatti, possono trasferire nei propri capitolati le caratteristiche ambientali utili a classificare come "verde" la fornitura o l'affidamento cui si riferiscono e i relativi mezzi di prova per verificare la conformità delle offerte pervenute ai requisiti ambientali richiesti.
L'art. 34 d.lgs. 50/2016 dispone che:
"1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione".

Con il D.M. 17/10/2019 sono stati definiti i Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione.
Il suddetto decreto sostituisce, aggiornandoli, i CAM per il noleggio, l'acquisto o il leasing di stampanti e fotocopiatrici approvati con decreto ministeriale 13 dicembre 2013.
Con questo decreto si è voluto promuovere la preparazione per il riutilizzo delle cartucce per la stampa e la copia, prevedendo l'affidamento del «servizio integrato di ritiro di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce toner e cartucce d'inchiostro rigenerate» oppure l'acquisto, da parte delle stazioni appaltanti, di una quota minima di «cartucce rigenerate» vale a dire di cartucce derivanti da un processo di sostituzione delle parti usurate o malfunzionanti e/o di riempimento della polvere o dell'inchiostro di cartucce esaurite.
Tali Criteri ambientali minimi, poiché favoriscono l'acquisto di cartucce rigenerate di qualità, che si collocano a pieno titolo all'interno del paradigma produttivo, sono una misura per promuovere modelli di economia circolare, ovvero modelli produttivi che favoriscano il recupero totale di materia e la maggiore vita utile dei prodotti utili.
Il decreto prevede l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di ALMENO IL 30% DI «CARTUCCE RIGENERATE», con resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce originali.
Le cartucce definite rigenerate, derivano da operazioni di «preparazione per il riutilizzo» ed hanno il pregio ambientale di consentire l'estensione della vita utile delle cartucce dopo il loro utilizzo.
Il processo di rigenerazione determina un significativo recupero di materia senza ulteriori impatti derivanti dai processi di recupero, che sono manuali. Le cartucce rigenerate si collocano per loro natura tra i modelli delle produzioni «circolari» e sono dunque preferibili sotto il profilo ambientale se, come prevedono i CAM, hanno qualità e resa di stampa equivalente alle cartucce originali ed inchiostri e polveri di toner prive di determinate sostanze pericolose.
Nell'ottica di promuovere un modello di economia circolare, i migliori risultati ambientali possono essere conseguiti prevedendo, in luogo della fornitura, l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce esauste, di preparazione per il riutilizzo e di fornitura di cartucce toner e cartucce d'inchiostro rigenerate conformi ai Criteri ambientali minimi.
LA SCELTA DEL SERVIZIO IN LUOGO DELLA FORNITURA consente infatti di ottimizzare la filiera del recupero e dei riutilizzo favorendo la creazione di economie circolari a livello locale, con vantaggi economico-occupazionali territoriali e con ulteriori benefici ambientali derivanti dalla razionalizzazione della logistica delle merci.
Pertanto la stazione appaltante che affida il servizio integrato di ritiro di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce rigenerate sta attuando i cc.dd. «appalti circolari».
Le stazioni appaltanti devono, nel definire le basi d'asta, tenere conto dei prezzi di mercato delle cartucce toner e a getto di inchiostro originali e considerare che le cartucce rigenerate non possono avere un prezzo eccessivamente inferiore rispetto a questi ultimi, poiché i costi di un'effettiva attività di rigenerazione sono significativi e scarsamente riducibili.
La stazione appaltante deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche.
Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce fornite non devono contenere le sostanze estremamente problematiche elencate nei documenti specificati al punto a) del decreto.
Le imprese partecipanti alla gara devono presentare l'elenco delle cartucce offerte il quale deve riportare la denominazione o ragione sociale del produttore, il codice identificativo del prodotto, e, per le cartucce preparate per il riutilizzo, il codice del prodotto dell'originale corrispondente e i mezzi di dimostrazione della conformità posseduti.
Sono presunte conformi le cartucce rigenerate in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti, che presentino questo o un analogo criterio tra i requisiti previsti per l'autorizzazione all'uso del marchio.
Per i prodotti privi di tali etichettature, o della certificazione LGA, è necessario che vengano allegati i rapporti delle prove condotte sulla base delle metodiche e norme tecniche citate nel criterio da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 e delle norme tecniche pertinenti, attestanti la conformità al criterio.
Le cartucce di toner e a getto di inchiostro non fabbricate dagli stessi produttori dei dispositivi per la riproduzione di immagini cui tali prodotti sono destinati devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce originali.
"Le cartucce «preparate per il riutilizzo» («rigenerate», «ricostituite») DEVONO ESSERE ALMENO PARI, IN NUMERO, AL 30% DEL FABBISOGNO".

La stazione appaltante deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:
1. Quota minima di cartucce rigenerate
Le cartucce «rigenerate» fornite devono essere almeno pari, in numero, al 30% del fabbisogno indicato nell'oggetto della fornitura.
2. Garanzia
Le cartucce non in possesso delle etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, dovranno essere garantite per due anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo.
3. Diritti di proprietà industriale
Le cartucce fornite devono essere conformi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
c) CRITERI PREMIANTI
La stazione appaltante, LADDOVE UTILIZZI IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, deve introdurre uno o più dei criteri premianti specificati nel decreto nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.
L'art. 213 del Codice dei contratti pubblici attribuisce i compiti di vigilanza e controllo sui contratti pubblici nonché la loro stessa regolazione all'Autorità nazionale anticorruzione. All'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'ANAC compete il monitoraggio dell'applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, e il conseguente raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'Azione Nazionale di Green Pubblic Procurement.
L'inserimento dei CAM nei bandi di gara della PA, come previsto dagli articoli 34 e 71 del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligatorio. Ne consegue che il mancato inserimento da parte della PA può portare alla illegittimità del bando e il mancato rispetto dei CAM da parte dell'offerente porta all'esclusione dalla gara.
L'art. 71 op.cit. dispone infatti che i bandi di gara "contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34".
Ancora, l'art. 36, comma 1 d.lgs. 50/2016 dispone che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 ...".

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.